



TRIBUNALE DI PRATO

Fallimento ~~XXXXXXXXXX~~ in liquidazione

Il Giudice Delegato

Sulla domanda di ammissione allo stato passivo proposta da ~~XXXXXXXXXX~~, quali proprietari degli immobili posti in ~~XXXXXXXXXX~~, già condotti in locazione da ~~XXXXXXXXXX~~ con contratto risolto in data 14.09.10 e rilasciati uno in data 9.02.11 e l'altro in data 5.07.11, avente ad oggetto i seguenti crediti:

a1) euro 47.627,21 in privilegio ex art. 2764 c.c. per canoni di locazione ed indennità di occupazione fino al 2.12.2010, data di deposito della domanda di ammissione da parte di Leti-Fil alla procedura di concordato

a2) euro 21.580,56 in prededuzione per indennità di occupazione dal 2.12.2010, data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato;

a3) euro 3.414,15 in chirografo;

Preso atto delle motivate conclusioni del Curatore, il quale ha proposto l'ammissione anche del credito di cui al punto a2) in privilegio anziché in prededuzione, deducendo l'inapplicabilità dell'art. 111 bis l. fall. sulla base della considerazione che l'indennità di occupazione non è stata autorizzata dagli organi della procedura e che alla data del fallimento i locali erano già stati restituiti;

Rilevato:

-che la soc. ~~E. S. S.~~ ha depositato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo il 2.12.10, che il concordato non è stato approvato dai creditori e la società, dopo avere presentato istanza di fallimento in proprio, è stata dichiarata fallita con sentenza del 26.09.11;

-che, quindi alla procedura di concordato preventivo è succeduta quella di fallimento;

-che il credito sub a2) si riferisce alla indennità di occupazione maturata in pendenza della procedura di concordato e prima della dichiarazione di fallimento;

Osserva quanto segue.

La domanda di ammissione del credito a2) in prededuzione si fonda sulla tesi secondo la quale il credito anzidetto, in quanto sorto in costanza di una procedura concorsuale, rientri nella previsione di cui all'art. 111 l. fall..

Tale norma, infatti, definisce prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali.

Il credito in oggetto, di cui si chiede l'ammissione al passivo del fallimento, secondo i ricorrenti risponderebbe a tale criterio, in quanto sorto nel corso di una procedura concorsuale (di concordato preventivo).

A questo punto, tuttavia, occorre verificare quale sia la corretta interpretazione della norma, alla quale non può essere attribuito "altro senso che quello *giusto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*" (art. 12 rimo comma disp. prel. c.c.).

Il criterio della *occasionalità* ha carattere temporale.

In base a tale criterio sono prededucibili tutti i crediti che derivano da obbligazioni che sorgono in pendenza di una procedura concorsuale.

La ragione di tale previsione appare quella di incentivare i soggetti ad intrattenere rapporti giuridici patrimoniali con gli organi della procedura.

Occorre, però, chiedersi se al fine di conseguire tale trattamento preferenziale sia sufficiente che il credito sia insorto in costanza di procedura, oppure se sia anche necessario che esso sia direttamente inerente alla procedura, nel senso che in essa trovi la sua origine, come avviene quando l'obbligazione derivi da una condotta negoziale o extracontrattuale degli organi della procedura oppure quando l'obbligazione sia generata dalla stessa procedura, come è il caso delle spese di procedura a favore dell'erario.

La seconda interpretazione, più restrittiva, pare essere quella più corretta, in quanto conforme al carattere eccezionale delle norme sulla prededuzione che derogano al fondamentale principio della *par condicio creditorum*.

In questo senso si è espressa la sentenza 3582/11 Cass. secondo cui, "al fine della individuazione dei debiti di massa, non è determinante il profilo temporale, bensì quello funzionale: e cioè la genesi del debito per atto degli organi fallimentari in occasione e per le finalità della procedura".

Ciò implica di ritenere prededucibile il credito che sia in rapporto di inerenza necessaria con la procedura, nel senso che l'attività da cui esso trae origine abbia comportato una utilità per la procedura stessa e, quindi, indirettamente per tutti i creditori concorsuali, e che tale utilità non fosse diversamente conseguibile in quanto il rapporto era strettamente funzionale alla procedura.

Tale *inerenza necessaria* deve essere diversamente valutata secondo i diversi regimi delle procedure concorsuali.

Nella procedura fallimentare, che comporta l'integrale spossessamento del debitore, tutti gli atti sono riferibili agli organi della procedura.

Nella procedura di concordato preventivo, comportante solo uno spossessamento attenuato, "*il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale*" (art. 167 primo comma l. fall.), tuttavia "*gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato*" (art. 167 comma 2 l. fall.); inoltre le norme che la regolano non contengono alcuna disciplina dei rapporti giuridici pendenti, i quali, pertanto, proseguono e non sono soggetti alla sospensione di cui all'art. 72 l. fall. prevista nel caso di fallimento.

Dalla mancata previsione nel concordato della sospensione dei rapporti prevista dall'art. 72 e dalla previsione, invece, che il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa semplicemente sotto la vigilanza del commissario giudiziale, si deduce che gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato siano soltanto quelli *nuovi*, sorti nel corso della procedura, e non anche i contratti ed i rapporti giuridici pendenti; che, inoltre, la prosecuzione di un contratto pendente non possa considerarsi atto eccedente l'ordinaria amministrazione, trattandosi di comportamento dovuto per l'imprenditore che è tenuto ad onorare gli impegni presi.

Per la prosecuzione del rapporto non pare pertanto necessaria l'autorizzazione del giudice delegato.



Tuttavia ai fini della prededucibilità il rapporto deve inerire strettamente alla procedura, nel senso di essere direttamente funzionale alla medesima.

Ciò premesso, venendo all'esame del credito in oggetto, deve escludersene la prededucibilità.

Tale credito, infatti, deriva da indennità di occupazione maturata dopo la risoluzione del contratto di locazione nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento; esso quindi deriva non già alla prosecuzione di un rapporto valutato come essenziale nel piano di concordato, rapporto che era già stato risolto prima della presentazione della domanda, ma semplicemente dal mantenimento di fatto delle merci e delle attrezzature nei locali del ricorrente; né tale rapporto era funzionale al piano di concordato prevedendo quest'ultimo la cessione di tali beni e essendo stati i locali effettivamente rilasciati in costanza della procedura di concordato e prima della dichiarazione di fallimento avvenuta più di due mesi dopo.

Il fatto che nella proposta se ne tenesse conto tra le passività prededucibili, non implica che, nel successivo fallimento, conseguito alla procedura concorsuale, esso possa mantenere tale natura, spettando al giudice delegato, nel contraddittorio con il curatore e con gli altri creditori, verificarne in sede di accertamento del passivo la natura e collocazione sulla base del predetto criterio di *inerenza necessaria*.

Inerenza necessaria che, nella fattispecie, per le motivazioni sopra esposte deve essere esclusa.

Ne consegue che anche il credito indicato sub. a2) deve essere ammesso in privilegio ai sensi dell'art. 2764 c.c.

P.Q.M.



Il Giudice delegato così provvede:

ammette

il credito di cui alla domanda di [REDACTED]
[REDACTED] (domanda n. 32) allo Stato Passivo del Fallimento [REDACTED] in liquidazione
in privilegio per euro 68.838,64 e in chirografo per euro 3.414,15.

Manda al Curatore per la comunicazione del presente decreto ai riconveneri e fissa per la
dichiarazione di esecutorietà dello Stato Passivo l'udienza del 26.06.12 ore 10.

Prato, 13.06.12

Il Cancelliere
Biondi Anna

DEPOSITATO IL
14 GIU 2012
TRIBUNALE DI PRATO

Il Giudice Delegato



IL CASO.it